



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA

R.G. 1032/2022

Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 1032/2022**, avente ad oggetto: **Opposizione al decreto ingiuntivo n. 271/2022 emesso dal Tribunale di Isernia in data 08.09.2022**

TRA

Parte_1 P.I. **P.IVA_1**), con sede in Grosseto, Via Ambra n. 28/b, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Alessandro Bocchi (c.f. **CodiceFiscale_1**), presso il cui studio in Grosseto, Piazza De Maria n° 10 elettivamente domicilia;

- PARTE OPPONENTE -

E

CP_1 (P.I. **P.IVA_2**), con sede legale in Venafro (IS) alla via G. Leopardi n. 32 in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Cimorelli (C.F. **C.F._2**) presso il cui studio in Venafro alla Piazza Vittorio Emanuele II, 21 elettivamente domicilia;

- PARTE OPPOSTA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.01.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, **Parte_1** in persona del legale rappresentante *p.t.*, conveniva in giudizio **CP_1** al fine di ottenere l'annullamento e la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 271/2022 (R.G. n. 678/2022) emesso dal Tribunale di Isernia in data 08.09.2022. Nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Isernia, in accoglimento del ricorso monitorio depositato da **CP_1** condannava **Parte_1** in persona del legale rappresentante *p.t.*, a consegnare, entro quaranta giorni dalla notifica: “ 1) *“tutta la documentazione e le relative schede tecniche e di sicurezza CEE dalle quali si evinca la rispondenza di tutto il materiale fornito alle specifiche norme di legge così come per tutte le lavorazioni eseguite”*; 2) *“tutti i certificati e/o dichiarazioni a dimostrazione della qualità e conformità delle rese forniture e lavorazioni”*; 3) *“tutti gli as-built ovvero i disegni che descrivono le opere eseguite”* oltre al pagamento di spese e competenze della procedura liquidati in € 540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A., C.A.P. e spese successive occorrente”.

Parte_1 con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava nel merito la fondatezza della richiesta avanzata da **CP_1** in sede monitoria.

In particolare, rappresentava che con provvedimento del 4 luglio 2016 l'Università **L...** **CP_2** affidava al **Controparte_3** (mandataria/capofila **[...]** **Controparte_4** le opere di ristrutturazione della Facoltà di Lettere del campus della Folcara – Cassino; che a distanza di cinque anni dall'affidamento dei lavori e successivamente all'interruzione delle lavorazioni da parte della precedente sub-fornitrice **Controparte_5** il 29 giugno 2021 **Pt_1** **Parte_1** e **CP_1** sottoscrivevano un contratto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materiali presso il cantiere sito in **CP_2**, Polo Universitario della Folcara per un corrispettivo di complessivi € 212.287,85; che il 6 luglio 2021 il tecnico della società convenuta ing. **Persona_1** e il legale rappresentante della **Controparte_6** unitamente ai signori **Parte_2**, **Persona_2** **Persona_3** e **Parte_3** svolgevano il primo sopralluogo presso il cantiere del Polo Universitario

della Folcara; che in conformità a quanto previsto dal contratto stipulato la **Parte_1** [...] emetteva le fatture n. 53/A del 16 luglio 2021, dell'importo complessivo di € 50.000,00 (esente da IVA essendo emessa in regime di reverse charge), e la fattura n. 56/A del 20 luglio 2021, dell'importo di € 40.983,61 oltre IVA per € 9.016,39, pari a complessivi € 50.000,00; che l'opposta provvedeva al pagamento delle suddette fatture a mezzo due bonifici bancari del 21 luglio 2021; che il 19 agosto 2021 l'ingegner **Persona_1**, progettista incaricato dalla **CP_1** redigeva e trasmetteva alle parti il primo stato di avanzamento lavori relativo al mese di luglio 2021, dal quale emergeva che la **Parte_1** aveva svolto lavori e fornito materiali per complessivi € 160.430,80 e che la quasi totalità dei lavori riguardava opere non comprese nel contratto del 29.06.2021; che a fronte delle opere e delle forniture elencate nel primo s.a.l., il 27 agosto 2021 **Parte_1** emetteva le fatture nn. 69/A dell'importo di € 51.204,63 (IVA in regime di reverse charge), e 70/A dell'importo di € 41.970,50 oltre IVA per € 9.233,51, pari a complessivi € 51.204,01; che la società opposta provvedeva al pagamento delle suddette fatture mediante un acconto € 15.000,00 tramite un bonifico dell'8 ottobre 2021 e tramite due assegni per complessivi € 87.408,64; che con PEC del 29 settembre 2021 **Parte_1** comunicava a **CP_1** le tempistiche necessarie al completamento delle opere commissionate, il materiale e le opere che, a tale scopo, avrebbe dovuto fornire/eseguire la stessa **CP_1** chiedeva che le venissero forniti i progetti degli impianti, mai consegnati dall'inizio dei lavori e chiedeva, altresì, l'emissione del secondo s.a.l. relativo alle opere e alle forniture eseguite nei mesi di agosto e settembre 2021; che nonostante il ritardo nei pagamenti del primo s.a.l. accumulato dalla **CP_1** nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 [...] **Parte_1** eseguiva regolarmente le opere commissionate acquistando e facendo pervenire presso il cantiere di Folcara la maggior parte dei materiali necessari ad ultimare le lavorazioni oggetto di contratto e non; che dopo reiterate richieste, il 28 novembre 2021 l'ingegner **Persona_1** trasmetteva a **Parte_1** il secondo s.a.l. dal quale emergeva che nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 la società opponente aveva eseguito lavori e fornito materiali per complessivi € 78.763,17 oltre IVA come per legge e che il conteggio dei lavori in economia svolti nel medesimo era pari ad € 17.225,00 oltre IVA come per legge; che nonostante la redazione e l'invio del

secondo s.a.l. da parte del proprio tecnico, CP_1 non aveva mai autorizzato l'emissione delle relative fatture da parte di Parte_1 e, nel corso del mese di dicembre 2021, aveva, addirittura, inibito a quest'ultima l'accesso al cantiere di Folcara impedendole, di fatto, di terminare le opere commissionate; che al momento della chiusura del cantiere da parte di CP_1 le opere non erano terminate, e che [...] Parte_1 aveva da sempre manifestato la propria disponibilità a portarle a termine a condizione che le venissero riconosciuti i crediti maturati sino a quel momento così come analiticamente quantificati dal tecnico della stessa CP_1 che nonostante le numerose richieste inviate, l'opposta non aveva provveduto alla riconsegna delle attrezzature di proprietà di Parte_1 rimaste all'interno del cantiere di Folcara e che, dunque, il 20 giugno 2022 Parte_1 sporgeva querela nei confronti di CP_1 [...] che il 5 maggio 2022 Parte_1 avanzava istanza di accesso agli atti amministrativi della procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione della Facoltà di Lettere del polo universitario di Folcara e che dalla documentazione trasmessa dall'Università CP_2 il 12 luglio 2022 emergeva che, successivamente alla stipula del contratto del 29 giugno 2021, CP_1 comunicava alla stazione appaltante di avere affidato alla società opponente una "subfornitura" per un corrispettivo totale di *"circa € 20.000,00 ed entro i limiti del 2% dell'ammontare del contratto di appalto e non un subappalto oggetto di autorizzazione (art. 105 comma due parte 2° d.Lgs. 50/216)"*; che il 29 giugno 2022 Parte_1 emetteva nei confronti di CP_1 le fatture nn. 64 e 65, dell'importo complessivo di € 89.637,63, mai pagate.

Tanto precisato, parte opponente ribadiva l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere la Parte_1 obbligata a predisporre e a consegnare la documentazione di cui si chiedeva la consegna con il decreto ingiuntivo opposto, essendo stati solo parzialmente completati gli impianti di cui si chiedeva il rilascio delle relative certificazioni, considerato inoltre l'inesistenza nel caso di specie dei presupposti di legge per il rilascio delle certificazioni di qualità degli impianti realizzati da Parte_1

L'opponente avanzava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture rimaste insolute e rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Isernia, ogni contraria istanza disattesa: – dichiarare nullo e/o annullare*

*per le motivazioni di cui alla narrativa che precede il decreto ingiuntivo descritto in epigrafe; – in via riconvenzionale, accertare e dichiarare per le motivazioni di cui alla narrativa che precede che la **Parte_1** è creditrice nei confronti di **CP_7** dell'importo complessivo di € 89.637,63 - o del maggiore o minore importo che dovesse essere accertato nel corso del giudizio - e, per l'effetto, condannare **CP_7** a pagare a **Parte_1** l'importo complessivo di € 89.637,63, o il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato nel corso del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali del giudizio”.*

In data 13.01.2023 si costituiva **CP_1** che nell'impugnare e contestare le avverse deduzioni eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo inteso le parti, con la clausola compromissoria inserita nel contratto all'art. 16, devolvere le future controversie insorte ad un collegio Arbitrale.

Nel merito evidenziava l'infondatezza della pretesa avversa e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale ritenendo il credito vantato dall'opponente inesistente o se esistente non quantificato correttamente; in ordine alla consegna della documentazione ingiunta, con il decreto opposto, rimarcava la necessità della redazione e della consegna delle certificazioni anche, eventualmente, in assenza di ultimazione delle lavorazioni e degli impianti, per essere, il predetto onere, imposto dalla normativa di settore.

L'opposta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Giudice adito:*
- *Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 271/2022 (R.G. 678/2022) emesso dal Tribunale di Isernia in data 8 settembre 2022, di efficacia provvisoriamente esecutiva; Dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per essere la stessa di esclusiva competenza del Collegio Arbitrale. - Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2022 (R.G. 678/2022) emesso dal Tribunale di Isernia in data 8 settembre 2022, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva; Condannare la **Parte_1** in persona del suo l.r.p.t. nonché Amministratore sig. **Controparte_6** con sede in Grosseto alla Via Saffi n. 67 - P.I. **P.IVA_1** – alla consegna in favore della **CP_1** dei*

seguenti documenti: a) tutta la documentazione e le relative schede tecniche e di sicurezza CEE dalle quali si evinca la rispondenza di tutto il materiale fornito alle specifiche norme di legge così come per tutte le lavorazioni eseguite; b) tutti i certificati e/o dichiarazioni a dimostrazione della qualità e conformità delle rese forniture e lavorazioni; c) tutti gli as-built ovvero i disegni che descrivono le opere eseguite; d) tutta la documentazione elencata al punto 3 in narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.

Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, nell'espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica di ufficio, il procedimento veniva assegnato alla scrivente, a seguito di variazione tabellare dell'08.05.2025, che all'udienza del 28.01.2026, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 2.03.2026.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).

Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale

giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Conseguentemente, grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Al contrario, sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere (*cfr. ex multis*, Corte App. Campobasso, 15.04.2021; Corte App. Firenze, sez. II, 10/12/2021, n.2391; Trib. Bari sez. IV, 14/10/2021, n.3628).

1.Ciò premesso, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2022, emesso dal Tribunale di Isernia in data 8.9.2022 deve essere accolta.

Invero, il provvedimento monitorio ante *causam* opposto ha ingiunto all'odierna attrice di consegnare all' Controparte_8 (di seguito anche CP_7 una serie di documentazione ovvero, più precisamente, documentazione e schede tecniche e sicurezza CEE relative al materiale fornito, dichiarazioni e/o certificati di conformità dell'opere eseguite e delle forniture rese nell'ambito del contratto di sub-affidamento sottoscritto tra le medesime parti in data 29.06.2021 nonché as-built ovvero disegni che descrivevano le opere eseguite.

Dalla documentazione in atti, emerge che l'obbligo di consegna risulta espressamente indicato nell'art. 4 del contratto in esame, il quale fa riferimento a tre diversi gruppi di documenti ovvero schede tecniche dei materiali, schede di sicurezza, certificato o dichiarazioni di conformità dei materiali.

La difesa di parte opponente nei propri scritti difensivi ha rappresentato di non aver potuto, per plurime ragioni, completare le opere-riportate nel SAL n. 2, oggetto di pattuizione con l'impresa affidataria nonché precisava che le dichiarazioni richieste da controparte potevano essere rilasciate solo al termine dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente in ossequio al dettato di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37.

Devono richiamarsi, sul punto, le risultanze peritali cui è pervenuto il ctu, ing. Per_4 [...], che questo giudice ritiene di dover fare proprie in quanto esse appaiono immuni

da vizi di ordine logico e metodologico, oltre ad essere pienamente rispettose dei documenti di causa e dei quesiti formulate dal G.I.

Invero il ctu ha esaminato la documentazione progettuale e contabile, effettuato sopralluogo e posto a confronto le lavorazioni indicate nel secondo SAL con la contabilità dell'appalto principale.

In particolare il ctu all'esito dell'elaborato rappresentava che: al momento del sopralluogo le opere erano prossime al collaudo finale, ma erano state completate anche mediante l'intervento di altre imprese subentrate a **Parte_1** non era possibile verificare puntualmente se le lavorazioni riferibili a **Parte_1** erano state eseguite a regola d'arte; il secondo SAL non era sottoscritto da entrambe le parti; non era possibile individuare con certezza tutte le attività materialmente eseguite dalla società opponente; per le opere in economia non risultavano i report giornalieri trasmessi in forma tracciabile alla Direzione Tecnica di cantiere, come previsto dall'art. 3 del contratto del 21.06.2021. Rappresentava, in particolare, che gli impianti non erano stati ultimati da **Parte_1** e le dichiarazioni di conformità non potevano essere rilasciate e che il contratto non contemplava un autonomo obbligo di consegna degli schemi grafici as-built.(cfr, relazione peritale depositata in data 8/11/2024).

Occorre precisare che la documentazione oggetto dell'ingiunzione non può essere esaminata in modo unitario e indistinto, atteso che il decreto ingiuntivo opposto ha imposto a parte opponente la consegna di plurime e diverse categorie documentali, tra loro non sovrapponibili quanto a presupposti, contenuto ed esigibilità. In particolare, devono essere tenute distinte, da un lato, le schede tecniche e di sicurezza relative ai materiali eventualmente forniti, dall'altro, i certificati e le dichiarazioni di qualità e conformità delle forniture e delle lavorazioni, nonché, ulteriormente, gli elaborati as-built. Ciascuna di tali voci presuppone, infatti, una distinta verifica in ordine alla fonte dell'obbligazione, alla concreta individuazione dei documenti dovuti, alla riferibilità degli stessi alle attività effettivamente eseguite da **Parte_1** e, infine, alla maturazione dell'obbligo di consegna.

1.1.Tanto precisato, la domanda di consegna delle dichiarazioni di conformità non può

essere accolta.

L'art. 7, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 dispone che l'impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto: ai fini del rilascio dell'attestato di conformità, quindi, occorre che l'opera sia portata a compimento e che dell'esecuzione della stessa siano responsabili le imprese realizzatrici.

La dichiarazione non costituisce un documento meramente ricognitivo delle attività eseguite ma presuppone che l'impresa installatrice abbia ultimato le opere di propria competenza ed abbia potuto porre in essere, sotto la propria responsabilità, le verifiche di sicurezza e funzionalità necessarie per attestare la conformità dell'impianto alle regole dell'arte.

Nel caso in esame la consulenza tecnica espletata ha accertato che la *Parte_1* non ha ultimato gli impianti affidati e che, dopo la cessazione della sua presenza in cantiere, le lavorazioni sono state completate e rese poi funzionali da altri operatori, senza che venisse redatto un verbale idoneo ad individuare con precisione la parte dell'impianto effettivamente completata e verificabile dalla stessa società. (cfr., pagg. 4 e 5 relazione peritale; verbale di sopralluogo redatto in 22.03.2022, allegato in atti, nel quale si attesta che molte opere relative agli impianti tra cui, il serbatoio di accumulo idrico potabile, addolcitore acqua impianto idrico, pali di illuminazione esterna, ultimazione del montaggio gruppo idrico antincendio, ultimazione rivelazione gas CT, non erano state realizzate).

La medesima impresa opponente nelle proprie difese ha sempre rappresentato – tralasciando nel merito le motivazioni- di non aver completato le opere affidate essendo stata impedita la prosecuzione dei lavori affidati: circostanza confermata anche all'esito della prova testimoniale laddove i testi, *Testimone_1* e *Persona_3*, dichiaravano che a partire dal dicembre 2021 all'impresa opponente veniva impedito di accedere al cantiere mediante l'apposizione di una catena e un lucchetto al cancello dell'entrata e quindi, di portare a termine i lavori (cfr., verbale udienza del 6/2/2024 e

del 5/3/2024).

Non può quindi essere pronunciata una condanna di *Parte_1* al rilascio di dichiarazioni con le quali essa dovrebbe attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità e la piena funzionalità di impianti non ultimati né integralmente verificati dalla medesima impresa.

Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato nella parte in cui ha imposto la consegna dei certificati e delle dichiarazioni di conformità delle lavorazioni e degli impianti.

1.2. Anche la domanda relativa agli elaborati as-built deve essere rigettata.

Come anche evidenziato nei propri chiarimenti dal ctu, l'art. 4 della scrittura privata sottoscritta dalle parti non contemplava un obbligo della fornitrice di redigere e consegnare gli schemi grafici degli impianti come effettivamente realizzati così come parimenti il D.M. n. 37/2008, a sua volta, non impone in termini generali all'impresa installatrice la redazione di autonomi elaborati as-built.

Inoltre, l'art. 7, comma 2, D.M. 37/2008 stabilisce che, nei casi in cui il progetto sia redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico sia costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato con la documentazione attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Nel caso di specie non risulta che il progetto doveva essere redatto dal responsabile tecnico di *Parte_1*

Trattasi di elaborati grafici costituenti specifica prestazione tecnica necessitante di apposita previsione nel contratto nel caso di specie mancante. Deve, inoltre, evidenziarsi che l'elaborato as-built deve rappresentare l'opera nella sua configurazione definitiva e non può essere predisposto dalla impresa che abbia eseguito solo lavorazioni parziali.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

1.3. In ordine alla ulteriore richiesta di documentazione tecnica e certificativa dei materiali deve evidenziarsi quanto segue.

L'art. 4 della scrittura privata del 29 giugno 2021 poneva a carico della fornitrice/esecutrice l'obbligo di consegnare all'affidataria la documentazione e le schede tecniche e di sicurezza CEE, nonché i certificati e le dichiarazioni dimostrativi della qualità e conformità dei materiali forniti.

Tale previsione contrattuale non è sufficiente a fondare da sola la condanna richiesta in assenza di alcuna individuazione e dimostrazione dell'oggetto concreto della obbligazione di consegna.

Nel caso di specie, CP_1 ha domandato genericamente la consegna, in termini indistinti, di *“tutta la documentazione”* relativa a *“tutto il materiale fornito”* e a *“tutte le lavorazioni eseguite”*, senza indicare i singoli materiali o la tipologia delle certificazioni richieste e le lavorazioni cui ciascun documento dovrebbe riferirsi.

Trattasi, dunque, di una richiesta indeterminata, rimasta tale anche all'esito dell'istruttoria espletata, non essendo stata colmata da elementi idonei a individuare con sufficiente precisione il concreto oggetto della prestazione di consegna richiesta.

Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, evidenziato, come anticipato, l'assenza di un verbale di consistenza delle opere eseguite da Parte_1 al momento della cessazione della sua presenza nel cantiere e l'impossibilità di determinare con certezza le lavorazioni dalla stessa effettivamente compiute, anche in ragione del successivo intervento di altre maestranze (*cfr.* pag. 3 relazione peritale).

Parte opposta non ha fornito idonea prova sul punto.

L'ordine richiesto di consegna di documentazione riferita a singoli componenti o materiali non potrebbe, pertanto, essere attuato senza demandare ad una successiva fase esecutiva l'individuazione dei materiali, delle lavorazioni e dei documenti dovuti, con conseguente incertezza sul contenuto stesso della prestazione.

In questo contesto, una siffatta condanna alla consegna di documenti si risolverebbe in una statuizione non avente ad oggetto cose mobili determinate ma una attività indeterminata di ricerca e selezione di documentazione: una simile attività esula dalla specifica obbligazione di consegna azionabile in via monitoria.

Giova evidenziare, inoltre, che nel contratto sottoscritto dalle parti non risulta stabilito uno specifico termine per la consegna della documentazione e che l'all. I del DM n. 37/2008 stabilisce che la relazione concernente la tipologia dei materiali impiegati, costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità da rilasciare al termine dei lavori, dopo le prescritte verifiche.

Considerato, come anticipato, che le opere affidata a *Parte_1* non furono ultimate non risulta dimostrato dalla opposta che fosse maturato uno specifico obbligo di consegna della documentazione richiesta.

Ne consegue che la consegna della documentazione indicata nel decreto ingiuntivo opposto, pur astrattamente prevista dall'art. 4 del contratto di sub-affidamento, non risulta, nel caso concreto, prestazione esigibile e determinata, in mancanza della puntuale individuazione dell'oggetto della prestazione richiesta ovvero, come dianzi precisato, dei documenti dovuti e dei relativi presupposti di rilascio.

Per le motivazioni indicate, l'opposizione deve, dunque, essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

2.L'opponente ha altresì articolato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il pagamento da parte dell' *CP_7* dell'importo complessivo di € 89.637,63 per fatture emesse e non pagate.

L'impresa affidataria ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione per ciò che riguarda esclusivamente la domanda riconvenzionale invocando, in particolare, la clausola compromissoria di cui all'art. 16, ultima parte, della scrittura privata.

Nel dettaglio, la *CP_7* sosteneva nelle proprie difese che la domanda formulata dall'opponente sarebbe improcedibile in quanto, per espressa previsione contrattuale, eventuali procedure contenziose come quella in esame riferita alle pretese patrimoniali avanzate dalla fornitrice erano devolute esclusivamente ad un collegio arbitrale.

Sul punto, la società opponente contestava la legittimità della norma evidenziando che la predetta clausola, nella prima parte, precludeva alla medesima di avviare qualsiasi procedura contenziosa per maggiori oneri e/o danni derivanti dall'esecuzione delle opere e questioni di interpretazione del contratto mentre, qualora avesse voluto avviare

un giudizio durante l'esecuzione del contratto, era preventivamente obbligata ad avviare un tentativo di conciliazione amichevole.

L'eccezione sollevata dall'opposta è fondata e meritevole di accoglimento.

Deve preliminarmente rilevarsi che la devoluzione della controversia ad arbitri rituali non integra una questione di giurisdizione ma configura una questione di competenza, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.

Nel caso di specie, l'art. 16 del contratto stipulato tra le parti in data 29 giugno 2021 dopo aver previsto un preventivo tentativo di composizione amichevole testualmente stabilisce che *“le eventuali procedure contenziose saranno devolute ad un Collegio di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Isernia”*.

Il riferimento alla nomina di un collegio composto da tre membri, uno designato da ciascuna parte e il terzo nominato dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale, manifesta in modo sufficientemente univoco la volontà delle contraenti di devolvere ad arbitri la decisione delle controversie contrattuali.

Non può condividersi la tesi dell'opponente secondo cui la prima parte della clausola precluderebbe in modo assoluto qualsiasi iniziativa contenziosa della fornitrice.

La disposizione in esame deve essere interpretata unitariamente con il complessivo regolamento negoziale. Infatti, il riferimento alla impossibilità di avviare procedure contenziose deve essere coordinato con le successive determinazioni che subordinano l'iniziativa al previo tentativo di composizione amichevole e devolvono le controversie non definite consensualmente al collegio arbitrale.

Diversamente da quanto prospettato da parte opponente non sussiste alcuna incompatibilità insanabile tra la clausola compromissoria e l'art. 14 del contratto nella parte in cui prevede il Tribunale di Isernia quale foro competente per la definizione delle controversie insorgenti tra le parti: infatti la presenza di una clausola relativa al foro da adire non comporta una implicita esclusione della clausola compromissoria

contenuta nell'art. 16, considerando che, come correttamente osservato da parte opposta, l'indicazione di un foro statale ben può conservare efficacia per tutte le controversie non ricomprese nella convenzione arbitrale o che non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Orbene, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta da **Parte_1** ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle lavorazioni indicate nel secondo SAL e dei lavori in economia, asseritamente eseguiti nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, rientrando, quindi, nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito a conoscere della domanda riconvenzionale di pagamento proposta da **Parte_1** essendo la relativa controversia devoluta al collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del contratto.

In ordine alle spese, alla luce di quanto innanzi esposto, stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite del giudizio sono interamente compensate.

Parimenti i costi della consulenza tecnica d'ufficio vengono posti definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, essendo la prestazione del consulente tecnico d'ufficio effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (*cfr.*, all'uopo ed “*ex multis*”, Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179, secondo cui “*La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle parti anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti.*”).

P.Q.M.

Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) **Accoglie** l'opposizione della *Parte_1* e per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo n. 271/2022 emesso dal Tribunale di Isernia in data 08.09.2022;
- 2) **Dichiara** l'incompetenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale previsto dall'art. 16 del contratto stipulato tra le parti in data 29 giugno 2021;
- 3) **Dichiara** integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
- 4) **Pone** le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con decreto del 16/12/2024, in via definitiva a carico di tutte le parti in solido tra loro.

Così deciso. 22.08.2026

Il Giudice

Angela Di Dio